

a garantirci contro le frequenti oscillazioni. In questo modo noi otterremo anche un altro vantaggio. Notate che nel successivo articolo 35 si fa obbligo all'esattore, tutte le volte che la sua cauzione diminuisca di valore, di completarla in modo che lo Stato si trovi sempre assicurato da un valore pari a quello ricevuto al principio del contratto. Ma come si farà ad applicare l'articolo 35 in relazione alla cauzione prestata in rendita, se tutte le volte in cui si verifica una variazione nel listino deve l'esattore venire a completarla? Voi vedete che occorrerebbe una quantità larghissima di pratiche, di indagini per assicurarsi che gli esattori adempiano veramente al disposto dell'articolo 35; e siccome questa mole di affari non potrebbe essere evasa con sufficiente sollecitudine, ne verrebbe che in fatto la disposizione dell'articolo 35, per ciò che concerne la cauzione in rendita pubblica, non sarebbe in pratica applicata. Anche per evitare dunque questo inconveniente, e perchè la cauzione prestata dagli esattori sia assolutamente reale ed efficace, io vi raccomando il mio emendamento.

**VILLA PERNICE, relatore.** L'onorevole Vacchelli ha ridotto alquanto l'importanza del suo emendamento colla modificazione che ha proposto, limitando cioè a nove decimi, anzichè a quattro quinti del valore di Borsa, l'importanza della cauzione perchè possa essere accettata.

La Commissione aveva stabilita la massima che la rendita pubblica si accettasse al valore di Borsa per alcune ragioni che esporrò brevemente. Trattandosi di rendita pubblica, il Governo ha un vantaggio se gli esattori preferiscono questo genere di cauzione, in quanto che si viene così a mobilitare una certa quantità di rendita pubblica, la quale si sottrae dal mercato per tutto il tempo che dura la cauzione; la legge stessa provvedeva poi per la indennità dello Stato, quando venisse il caso che il prezzo di Borsa discendesse perchè obbligava l'esattore al supplemento di cauzione, e questo reintegro o supplemento deve aver luogo per le disposizioni degli articoli successivi introdotte dalla Commissione.

Lo stabilire nella legge che si debba accettare la cauzione in rendita al disotto del prezzo di Borsa fa supporre da parte del legislatore l'idea che questa rendita debba ribassare, mentre, all'incontro, si spera o si dovrebbe sperare in un aumento e non in un ribasso.

Finalmente la Commissione ha sentito gridare da molti dei nostri onorevoli colleghi che si aggravava la condizione degli esattori nello stabilire la cauzione sia per la sua importanza, che per la sua qualità: invece con quest'articolo si vorrebbe aggravarla. Queste ragioni indurrebbero a respingere l'emendamento; però, siccome la variazione introdotta dall'onorevole Vacchelli riduce la questione a un termine molto ristretto, la Commissione non ha difficoltà ad aderire, in quanto che gl'inconvenienti che ne nascerebbero quando fosse

adottato il primo emendamento, sono di molto diminuiti adottando l'emendamento modificato dell'onorevole Vacchelli.

**PRESIDENTE.** La Commissione accettando l'emendamento, diremo dunque *nove decimi*.

Ora vi è un altro emendamento del deputato Brunetti, il quale sarebbe in questi termini:

« Saranno anche ammessi a cauzione dell'esattore i beni stabili vincolati da ipoteche, quante volte, del valore degli stessi, detratto l'ammontare dei debiti ipotecari, rimanga un valore netto corrispondente alle rate d'imposta contemplate nel precedente articolo. »

Onorevole Brunetti, vuole svolgere questo suo emendamento?

**BRUNETTI.** Dirò poche parole, perchè il mio emendamento si dimostra quasi da se medesimo.

La Commissione, nella redazione di quest'articolo 34, ha detto che la cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare *la libertà* e il valore degli stabili stessi, e dalle parole udite dall'onorevole relatore mi pare doverne necessariamente inferire che la Commissione in questo progetto di legge richiede la libertà assoluta degli stabili in modo che l'ipoteca contro l'esattore a favore dei comuni sia prima ipoteca; almeno così ho compreso; se mai mi fossi ingannato desidero essere illuminato.

Io ho sostenuto che la cauzione era soverchia; rispetto oggi il voto della Camera, ma persisto nella mia opinione di fronte al concetto della Commissione e all'intendimento della legge.

Due fini ha potuto proporsi la Commissione nel redigere in questo modo l'articolo: la sicurezza dei comuni per riscuotere quanto loro è dovuto, ovvero la maggiore speditezza negli atti su spropriazioni forzate, quante volte si debba venire a quest'ultimo esperimento per esigere quanto dall'esattore è dovuto.

Quanto alla maggiore sicurezza, o signori, io certo non vedo questa necessità assoluta che i beni siano assolutamente liberi d'ipoteche.

Ma supponete che il credito del comune sia per una rata di 20,000 lire, e che i beni stabili abbiano 100,000 lire di valore, e che su questi vi siano cinque o seimila lire di debito ipotecario, sebbene con ipoteca generale, tradotta poi in ipoteca speciale per il vigente Codice del regno, io domando quando da 100,000 lire se ne deducano 5000, rimangono 95,000, sicchè per il pagamento a farsi dall'esattore resta tanto margine da superare anche quello che la Commissione si propone.

Io non vedo perchè dovrà costringersi un individuo che vuole concorrere all'asta a presentare dei beni stabili liberi, il che talvolta può non trovarsi in grado di fare.

Io ieri dissi, ed affermo oggi, che i debiti ipotecari afferenti ai beni d'Italia salgono a 9,121,110. L'onorevole ministro delle finanze non contestava questa